

CORONAVIRUS

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA & E-LEARNING

In questa semplice tabella riassumiamo quali corsi si possono fare in FAD e quali in modalità e-learning. I riferimenti normativi delle singole regioni si trovano in allegato a seguito della tabella.

Videoconferenza FAD: Connessione telematica sincrona tra docente e partecipante al corso equivalente al corso in presenza.

E-learning: Connessione telematica asincrona tra docente e partecipante al corso. Il corso può essere fruito in ogni momento.

Tipo di corso	E' prevista la Parte pratica?	Videoconferenza FAD	E-learning
LAVORATORI Form. Generale	NO	SI link	SI link
LAVORATORI Rischio Basso	NO	SI link	SI link
LAVORATORI Rischio Medio	NO	SI link	NO
LAVORATORI Rischio Alto	NO	SI link	NO
PREPOSTI	NO	SI link	SI Solo moduli da 1 a 5
DIRIGENTI	NO	SI link	SI Link
AGGIORNAMENTO LAV, PREP, DIR	NO	SI link	SI Link
DATORI DI LAVORO \RSPP	NO	SI link	SI Solo moduli 1 e 2 link

Tipo di corso	E' prevista la Parte pratica?	Videoconferenza FAD	E-learning
AGGIORNAMENTO DDL RSPD	NO	SI	SI link
AGGIORNAMENTO RSPD-ASPD e CSE-CSP	NO	SI link	SI link
RLS (* solo se previsto nel CCNL di riferimento)	NO	SI link	(*) link
AGGIORNAMENTO RLS (solo se previsto nel CCNL di riferimento)	NO	SI link	(*) link
ANTINCENDIO	SI	SI Solo la parte teorica	NO
PRIMO SOCCORSO	SI	SI Solo la parte teorica	NO
CEI 11-27	NO	SI link	SI link
SPAZI CONFINATI	SI	SI Solo la parte teorica	NO
LAVORI IN QUOTA DPI 3^ CATEGORIA	NO	SI Solo la parte teorica	NO
CANTIERI STRADALI	SI	SI Solo la parte teorica	NO
AGGIORNAMENTO CANTIERI STRADALI	SI	NO	NO

Tipo di corso	E' prevista la Parte pratica?	Videoconferenza FAD	E-learning
PONTEGGI	SI	SI Solo la parte teorica	NO
ATTREZZATURE DI LAVORO PERICOLOSE ASR 2/2/2012 (carrelli, PLE, trattori, Macchine Movimento Terra, gru edili, ecc)	SI	SI Solo la parte teorica	NO
AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO PERICOLOSE ASR 2/2/2012 (carrelli, PLE, trattori, Macchine Movimento Terra, gru edili, ecc)	SI Simulazione teorica	SI link	NO

Lisa Servizi dispone sia di una piattaforma per corsi e-learning certificata SCORM pienamente rispondente ai requisiti dell'allegato II dell'accordo Stato Regioni del 2016, sia di una piattaforma professionale per corsi in video conferenza con tracciamento di tutti gli ingressi e uscite dalla piattaforma e registro elettronico.

Lisa Servizi è disponibile ad effettuare corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in videoconferenza FAD anche se non presenti a catalogo. Inoltre può progettare e registrare corsi in e-learning personalizzati su specifiche esigenze del cliente.

Per tali richieste contattare commerciale@lisaservizi.it

ALLEGATI: NORMATIVE REGIONALI

REGIONE VENETO: Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari – Corsi di Formazione

...resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08 e disciplinata dagli Accordi Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: emergenza epidemica COVID19 - parere in merito all'uso della formazione a distanza per l'effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

"La modalità formativa che dovrà essere utilizzata, quindi, è la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, che si ritiene sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula, potendosi connotare come attività di tipo "residenziale". Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggiate nella piattaforma."

Il fondamento normativo viene trovato nell'accordo Stato Regioni del 25/07/1012 "Tale modalità, infatti, in base all'Accordo Stato Regioni rep. 153 del 25 luglio 2012 (cfr. Allegato I) e la Circolare Ministero dell'Interno del 22 giugno 2016, è definita strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo "residenziale", modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell'emergenza in atto."

E queste le conclusioni: "In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso, attrezzature particolari, etc.)."

REGIONE PIEMONTE: Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro

In base a quanto sopra esposto e in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha elaborato delle indicazioni sulla Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona. In sintesi, le indicazioni di seguito esposte, che sono state condivise dai rappresentanti delle diverse regioni, prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona **Contesto di riferimento normativo**

Il contesto normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal protocollo tra Governo e parti sociali che, al punto 10), prevede "Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)". A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia" che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Pertanto la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa (come nell'esempio sopra citato del carrellista). Aggiornamento che dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

Indicazioni sulla modalità formativa "Videoconferenza"

Allo stato attuale, non esistendo una definizione normativa della "videoconferenza", si può fare riferimento alla Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 che la definisce nel seguente modo: Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

Conclusioni

In base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell'apprendimento, che deve essere individuale, si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi

equiparati a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. I soggetti erogatori, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

REGIONE LAZIO: Epidemia da COVID-19- Indicazioni in merito alla Formazione a distanza tramite videoconferenza in modalità sincrona.

Indicazioni sulla modalità formativa "Videoconferenza"

Allo stato attuale non esiste una definizione normativa del termine "videoconferenza".

L'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Allegato I) e la Circolare Ministero dell'Interno del 22 giugno 2016 hanno definito la videoconferenza sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo "residenziale", modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell'emergenza in atto.

La Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 22 giugno 2016 riporta, nelle definizioni: "**Streaming sincrono (videoconferenza):** è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la **compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.**"

Risulta evidente che la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula **potendosi connotare come attività di tipo "residenziale"**.

Tali attività devono essere organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggiate nella piattaforma.

In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritenersi **equiparate a tutti gli effetti** alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

La formazione teorica in videoconferenza è necessaria ed urgente in occasione del cambio di mansione originato dalla risposta organizzativa prevista della struttura/azienda di appartenenza per contrastare il diffondersi del Covid-19.

La formazione pratica all'uso dei DPI ora più che mai essenziale, specialmente nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ove è proposta da ISS, potrà essere realizzata ricorrendo all'on-line, fino al termine dell'emergenza.

Nelle more di eventuali e successivi chiarimenti che possano definire l'equivalenza della formazione a distanza attraverso la videoconferenza sincrona anche in vista del ritorno ad una situazione di fine emergenza, si dispone l'invio della presente nota alle Associazioni Datoriali e alle Associazioni Sindacali dei Lavoratori, nonché la sua pubblicizzazione sul portale web di ciascuna ASL.

Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Ufficio

(Maurizio Di Giorgio)